



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dr. Gian Piero Scoppa Presidente

Dr. Francesco Paolo Feo Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.6.2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 276-1/2023, R.G. PU da Izzi Rosario, [REDACTED]

[REDACTED] c.f. ZZIRSR59L22F839M

Motivi della decisione

letta la domanda presentata dal ricorrente in data 17.5.2023 di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII);

ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;  
esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo sulla domanda nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

preso atto che il proponente rientra tra i soggetti rispetto ai quali è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trovi in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa istanza;  
ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;  
letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Izzi Rosario  
nomina giudice delegato il dr. Francesco Paolo Feo;  
nomina liquidatore della procedura avv. Cristiano La Marca, già OCC;  
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;  
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;  
si applica l'art. 19, comma 3;  
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;  
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.  
Così deciso il 28.6.2023  
Il Giudice est.  
dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente  
dr. Gian Piero Scoppa

02 s. o. r. g. e. f. e. r. r. a  
N. 12/7/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Firmato Da: FERRARA LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6fee14ef5ca23e320016896ca9bdbc75  
Emesso Da: GIAMPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b4f41b1440a774 Emesso Da: GIAMPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b4f41b1440a774